

PHARMANUTRA S.P.A.

POLITICA IN MATERIA DI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D),
DELL'ART. 2 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera m), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ("**Regolamento di Borsa**"), gli emittenti in possesso della qualifica STAR, quale è Pharmanutra S.p.A. ("**Pharmanutra**", "**PHN**" o la "**Società**"), sono tenuti, tra l'altro, ad *"applicare, per quanto riguarda la composizione dell'organo di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e le raccomandazioni previsti dall'articolo 2 (escluse le raccomandazioni 5, terzo e quarto comma, e la raccomandazione 8) del Codice di Corporate Governance (...)"*.

Per quanto qui di rilievo, si precisa che la Raccomandazione 7, secondo paragrafo, dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice**"), cui Pharmanutra aderisce, stabilisce che l'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute dai propri membri, ovvero della remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati eventualmente percepita dagli stessi, come individuate, rispettivamente, ai sensi delle lettere c) e d) della Raccomandazione 7 medesima¹.

In particolare, la Raccomandazione 7, primo paragrafo, dell'art. 2 del Codice, indica tra le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore o di un sindaco, le seguenti:

(i) *"se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:*

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management"²; e

(ii) *"se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso*

¹ Raccomandazione 7, secondo periodo, del Codice.

² Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice.

per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente”³.

Al fine dell’applicazione delle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione di PHN, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha definito i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza dei propri membri (i “**Criteri di Significatività**” o i “**Criteri**”).

Nella definizione dei Criteri di Significatività, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice e dei chiarimenti forniti nella raccolta “*Q&A funzionali all’applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020*” pubblicata sul sito *internet* del Comitato per la *Corporate Governance* (le “**Q&A**”).

I presenti Criteri sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di PHN riunitosi in data 6 febbraio 2024 e sono pubblicati sul sito *internet* della Società www.pharmanutra.it nella Sezione Governance.

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l’Amministratore – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto nell’esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima⁴ (il “**Periodo di**

³ Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice.

⁴ A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui l’Amministratore renda la propria dichiarazione di indipendenza il 15 marzo 2024 ed assuma la carica di Amministratore di PHN nel corso del mese di aprile 2024; in tal caso:

- (i) ai fini della valutazione di indipendenza dell’Amministratore in questione, rileveranno – oltre alle eventuali relazioni in essere – le relazioni eventualmente intrattenute dall’Amministratore medesimo con i Soggetti Rilevanti sia nel corso degli esercizi 2023, 2022 e 2021, sia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 15 marzo 2024;
- (ii) resta inteso che l’Amministratore sarà tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società delle eventuali relazioni che dovesse intrattenere con i Soggetti Rilevanti successivamente alla data in cui ha reso la propria dichiarazione di indipendenza

Riferimento”) con i seguenti soggetti (congiuntamente, i **“Soggetti Rilevanti”**):

- (i) la Società, le società da essa controllate, il soggetto che controlla la Società⁵ e le società sottoposte a comune controllo,
- (ii) i relativi Amministratori esecutivi⁶ o il *top management*⁷.

I predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e, quindi, in grado di compromettere l’indipendenza dell’Amministratore – [se comportino o abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall’Amministratore medesimo per la carica⁸ e per l’eventuale partecipazione ai comitati⁹ (o organismi) istituiti all’interno del Consiglio di

(nell’esempio in questione, il 15 marzo 2024), fornendo tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta valutazione da parte del Consiglio medesimo.

⁵ Come precisato dal Codice si segnala che assume rilievo anche il controllo esercitato *“insieme ad altri attraverso un patto parasociale”* (cfr. Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c) del Codice).

⁶ Per *“amministratori esecutivi”* si intendono (cfr. definizione del Codice):

- (i) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nelle società controllanti dirette o indirette quando l’incarico riguardi anche la Società;
- (iii) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).

⁷ Per *“top management”* si intendono gli *“alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo”* (cfr. definizione del Codice).

⁸ Per *“compenso fisso per la carica”* si intende (cfr. Q&A Raccomandazione 7, lett. d)): (i) la remunerazione determinata dall’assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dall’organo di amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo deliberato dall’assemblea per l’intero organo di amministrazione; (ii) l’eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all’interno dell’organo di amministrazione determinato secondo le *best practice* previste dalla Raccomandazione 25 del Codice.

Al contrario, il compenso ricevuto dall’Amministratore della Società per gli incarichi nelle società controllanti dirette o indirette o nella società controllata è considerato quale *“remunerazione aggiuntiva”* e rileva pertanto per quanto indicato al paragrafo 1.2 della presente procedura.

⁹ Per *“compensi per la partecipazione ai comitati”* si intendono (cfr. Q&A Raccomandazione 7, lett. d)) i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice o da comitati / organismi previsti dalla normativa vigente, con esclusione della remunerazione derivante dalla partecipazione all’eventuale comitato esecutivo.

Amministrazione in quanto raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (la “**Componente Fissa**”)¹⁰].

Si precisa che, ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno stretto familiare dell’Amministratore, per tale intendendosi: (i) i genitori, (ii) i figli, (iii) il coniuge non legalmente separato e i (iv) conviventi (ciascuno, lo “**Stretto Familiare**”).

Ove i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall’Amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia Amministratore esecutivo o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che comportino o abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore al 200% della Componente Fissa percepita dall’Amministratore.

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

Con particolare riferimento alla remunerazione percepita, anche nel Periodo di Riferimento¹¹, dall’Amministratore, assume rilievo la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta a quest’ultimo da parte:

- (i) della Società,
- (ii) di una sua controllata, e/o
- (iii) delle società controllanti dirette o indirette,

¹⁰ Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall’Amministratore sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

¹¹ A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui l’Amministratore renda la propria dichiarazione di indipendenza il 15 marzo 2024 ed assuma la carica di Amministratore di PHN nel corso del mese di aprile 2024; in tal caso:

- (i) ai fini della valutazione di indipendenza dell’Amministratore in questione, rileveranno – oltre agli eventuali compensi ancora percepiti dall’Amministratore medesimo – la remunerazione eventualmente percepita dallo stesso sia nel corso degli esercizi 2023, 2022 e 2021, sia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 15 marzo 2024;
- (ii) resta inteso che l’Amministratore sarà tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società degli eventuali compensi che dovesse ricevere dai soggetti sopra indicati successivamente alla data in cui ha reso la propria dichiarazione di indipendenza (nell’esempio in questione, il 15 marzo 2024), fornendo tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta valutazione da parte del Consiglio medesimo.

per incarichi professionali o consulenze rispetto alla Componente Fissa percepita dall'Amministratore.

La remunerazione aggiuntiva percepita nel Periodo di Riferimento è da considerarsi di norma significativa – e, quindi, in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore interessato – se risulta, su base annuale, superiore al 100% della Componente Fissa.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'Amministratore anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente art. 1.2.

2. CRITERI QUALITATIVI

2.1. Relazioni professionali

Nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza si qualificano, inoltre, come significative – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati *sub* 1.1 – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- a) possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza; o
- b) comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo¹².

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore e degli incarichi ad esso normalmente affidati all'interno dello studio professionale o della società di consulenza, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

2.2. Altre relazioni

Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti tra l'Amministratore e i Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi da quanto sopra

¹² Raccomandazione 7, secondo periodo, del Codice.

riportato che privilegino la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

(i) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;

(ii) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei presenti Criteri di Significatività.